



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI
Il Procuratore della Repubblica

N° Prot. 1957/2017

Tivoli, 11 dicembre 2017

Ai Sig. Questore
R O M A

Ai Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Ai Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
R O M A

Ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato
COLLEFERRO
FIDENE SERPENTARA
FLAMINIO
FRASCATI
PRIMAVALLE
TIVOLI

Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Carabinieri
FRASCATI
OSTIA

Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Guardia di finanza
I GRUPPO ROMA
FRASCATI
TIVOLI

Ai Comandi Compagnia Carabinieri
BRACCIANO
MONTEROTONDO
PALESTRINA
ROMA CASSIA
SUBIACO
TIVOLI

Ai Sig.ri Comandanti delle Aliquote di Polizia Giudiziaria
S E D E

Oggetto: direttiva alla P.G. n. 4/2017 in materia di truffe commesse a mezzo internet.

1. Le ragioni delle direttive adottate dalla Procura della Repubblica

Si è già precisato in precedenti direttive che il migliore svolgimento dei compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi alla Procura della Repubblica suggerisce di adottare direttive per regolare materie e questioni in cui è necessario uniformare le condotte della polizia giudiziaria operante in questo circondario.

Per meglio comprenderne le finalità, va precisato che le direttive emanate dalla Procura della Repubblica, in virtù del rapporto funzionale cui sono legati gli appartenenti alla polizia giudiziaria:

- a) rientrano in una modalità organizzativa dell'Ufficio di Procura che, oltre alla vincolatività formale, vanno osservate perché consentono un miglior "controllo di legalità" finalizzato alla repressione dei reati sul territorio nell'adempimento dei doveri istituzionali della Procura della Repubblica (e della polizia giudiziaria);
- b) sono predisposte in un'ottica di "effettività" dell'azione della Procura e della polizia giudiziaria, con l'obiettivo di dare piena concretezza al citato "controllo di legalità", anche attraverso la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;
- c) sono adottate in un numero limitato di casi, da un lato per evitare eccessive rigidità, dall'altro per consentirne una puntuale applicazione;
- d) sono predisposte con la partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio e, ove relative a profili di carattere amministrativo, anche del personale della Procura al fine di tenere conto dei diversi aspetti della materia da disciplinare e delle concrete ricadute sull'azione della Procura e, dunque, dell'uniforme esercizio dell'azione penale;
- e) sono precedute, ove ritenuto necessario e opportuno, da contatti e/o riunioni con i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria operanti nel circondario al fine di affrontare preventivamente le problematiche che si riversano su tali Comandi e di raggiungere un punto di equilibrio tra le diverse esigenze;
- f) sono seguite, se opportuno e necessario, da appositi contatti o riunioni per agevolare il personale di polizia giudiziaria nella successiva attuazione;
- g) sono oggetto di continua verifica dopo la loro adozione, anche attraverso i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria che possono richiedere opportuni chiarimenti e integrazioni;
- h) devono ritenersi strettamente vincolanti proprio per consentire il raggiungimento delle finalità per cui sono adottate, con la conseguenza che eventuali non puntuali applicazioni di rilievo devono essere segnalate ai Comandi di polizia giudiziaria, in primo luogo per le vie brevi e, solo se necessario, per iscritto nell'ambito di un rapporto, non solo di dipendenza della polizia giudiziaria, ma soprattutto di leale collaborazione derivante dalle comuni finalità istituzionali;
- i) sono adottate in una prospettiva generale e coordinata e, a tale fine, sono numerate per anno, anche per consentire gli opportuni riferimenti e richiami con precedenti. Di conseguenza restano in vigore le direttive emanate nel passato se non espressamente modificate o integrate.

Per semplificarne la ricerca le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica ("Documenti", *Direttive alla polizia giudiziaria*) alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411.

Le direttive presenti sul sito web sono aggiornate con le modifiche successive consentite di *scaricare* sempre il testo vigente.

Le direttive emanate da questo Procuratore sono le seguenti:

- **direttiva n. 1/2016** del 16/09/2016, **modificata in data 1/8/2017** in ordine:
a) alla redazione e invio delle Comunicazione Notizie di Reato nonché trasmissione di anonimi e notizie non costituenti reato; b) all'inoltro di seguiti; c) alla redazione di verbali di identificazione, elezione/dichiarazione domicilio, nomina difensori.
E' richiamata la direttiva del 2007 in materia di *indagini su abusi edilizia* (dunque in vigore);
- **direttiva n. 1/2017** del 10/01/2017, *Diritti della persona offesa e avviso ex art. 90-bis c.p.p. Modalità di assunzione di sommarie informazioni da minori degli anni 18 e da persone particolarmente vulnerabili;*
- **direttiva 1-bis/2017** dell'1/3/2017 sull'applicazione del *Protocollo organizzativo, in vigore da oggi 1 marzo 2017, tra la Procura della Repubblica di Tivoli e i diversi Istituti di Medicina Legale competenti per le zone del circondario*, del 01/03/2017;
- **direttiva n. 2/2017** del 12/04/2017 *in tema di intercettazioni di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore;*

- **direttiva n. 3/2017** del 01/08/2017 *Problemi applicativi della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.*

La direttiva deve essere collocata nell'ambito dell'azione istituzionale della Procura della Repubblica, quale strumento che, pur se fonte spesso di ulteriori adempimenti per la polizia giudiziaria già gravata da molteplici e delicati compiti, consente di impegnare al meglio le risorse disponibili e di conseguire miglior risultati nell'azione di contrasto della criminalità, di ripristino della legalità e tutela dei diritti.

Unitamente alle direttive **sono emanate circolari (o risposte a richiesta della polizia giudiziaria) per regolare questioni specifiche**, egualmente reperibili sul sito della Procura ("*Documenti*", "*Circolari d'interesse della polizia giudiziaria*") alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414.

Le circolari emanate da questo Procuratore sono le seguenti:

- 04/10/2016 - *Indicazioni operative in materia di reato configurabile all'esito dell'accertamento della reiterazione dell'illecito;*
- 29/11/2016 *Restituzione di cose in custodia onerose, all'indagato o a persona diversa dall'indagato, con specifico riferimento all'attuazione della ratio del d.P.R. n. 115/2002 in ordine alla Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia anticipate dall'Erario.*
- 02/12/2016 *Circolare sulla regolamentazione del nulla osta e delle autorizzazioni relative a procedimenti penali sorti a seguito di incidenti stradali con lesioni personali o decessi;*
- 06/11/2017 *Esposti anonimi – regime giuridico e prescrizioni ai fini delle indagini.*

2. Le ragioni della presente direttiva

Sono numerosissime le notizie di reato che pervengono annualmente in materia di truffa commessa a mezzo di internet con diverse modalità. Si tratta di un fenomeno diffuso, non sempre di agevole inquadramento, che comporta plurime attività di indagine.

Attività investigative non organiche e non regolamentate comportano prassi diverse da parte della polizia giudiziaria, con plurime deleghe che impegnano i magistrati del pubblico ministero e la stessa polizia giudiziaria anche per tempi assai lunghi, semmai con duplicazione di attività, solleciti, difficile reperimento dei seguiti, ecc.

Dunque, anche in questo settore, la previsione di protocolli investigativi consente un risparmio complessivo di energie e una più rapida e uniforme valutazione del pubblico ministero.

Al fine di razionalizzare le attività investigative viene adottata la presente direttiva che, come quelle precedenti, consentirà un risparmio complessivo di risorse e maggiori risultati operativi anche nell'interesse delle parti offese.

3. La truffa e le truffe commesse a mezzo internet

La truffa rappresenta una fattispecie a cooperazione artificiosa in cui l'offesa al bene giuridico patrimonio consegue ad un atto dispositivo della vittima innescato da condotte ingannatorie dell'agente, volte alla fraudolenta captazione della volontà del *deceptus*.

Il fatto tipico del delitto è dunque connotato dalla realizzazione di una condotta vincolata, costituita dall'esercizio di artifici o raggiri, in grado di attivare una complessa sequenza causale nel cui segmento iniziale si collocano, come eventi intermedi, un accadimento psicologico costituito dall'induzione in errore e la successiva realizzazione di un atto di disposizione patrimoniale, da cui deve derivare il duplice evento

costituito dal conseguimento di un profitto ingiusto, da parte dell'agente o di terzi, e dalla causazione di un danno alla persona offesa.

Da quanto esposto si evince che, ai fini dell'integrazione del reato in esame, non è sufficiente riscontrare il mero dato dell'errore in cui sia stato indotto il soggetto passivo, ma è necessario che l'effetto psicologico consegua alla condotta a forma vincolata descritta dalla norma incriminatrice, consistente alternativamente in artifici o raggiri. Al riguardo dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che per artificio devi intendersi qualunque manipolazione della realtà esterna che sia idonea a creare una falsa apparenza materiale; il raggio, invece, viene identificato in qualunque attività di persuasione realizzata con parole o argomentazioni che dissimuli il vero attraverso una falsa rappresentazione della realtà (cfr., ad es., Cass., Sez. 2, sent. n. 9331 del 16/03/1989, Rv. 181746). Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 640 c.p. deve essere interpretato come fattispecie a dolo generico, con la conseguenza che è necessario che tutti gli elementi del fatto tipico ricadano nel fuoco del dolo, quantomeno nella forma eventuale o indiretta.

L'oggetto della disposizione patrimoniale può essere il più vario (beni mobili, immobili, prestazioni d'opera, di servizio, di ospitalità), anche se la forma più frequente di consumazione del reato è quella c.d. *contrattuale*: in tal caso gli artifici o raggiri intervengono nella formazione della volontà negoziale, in modo da indurre la controparte, secondo un rigoroso nesso di causalità, alla prestazione del consenso necessario per la conclusione del contratto (Cass., Sez. 6, sent. n. 5705 del 13/02/1987, Rv. 175917).

Le truffe commesse a mezzo internet

La propensione alla consumazione dei delitti di truffa ha registrato, negli ultimi anni, un sensibile incremento, legato alla diffusione di internet ed alle conseguenti possibilità offerte dal c.d. *e-commerce*. La personalizzazione delle transazioni a mezzo internet e le connesse difficoltà di identificazione dei responsabili rappresentano, infatti, terreno fertile per la proliferazione di questo genere di reati, come dimostrato, peraltro, dal dato statistico delle notizie di reato che, al riguardo, giungono ogni giorno presso questo Ufficio. L'analisi dei vari procedimenti, legati alla consumazione delle c.d. truffe on line, consente, tuttavia, di riscontrare caratteri di serialità, sia nel perfezionamento dei delitti, sia negli accertamenti investigativi necessari per l'identificazione dei responsabili. Si ritiene, quindi, che il fenomeno possa essere fronteggiato attraverso strategie investigative comuni all'Ufficio che consentano, in materia, un uniforme esercizio dell'azione penale.

Un tendenziale uniforme attività investigativa consente, non solo di giungere più rapidamente alle determinazioni da parte del pubblico ministero in presenza di singole ipotesi delittuose, ma anche di raccogliere utili elementi per valutare condotte "seriali" della/e medesima/e persona/e e di individuare più gravi delitti, ivi compresi quello di associazione per delinquere.

4. Le Direttive impartite

4.1. Il contenuto dell'unica Comunicazione Notizia di Reato (C.N.R.) da trasmettere alla Procura della Repubblica

Al fine di consentire una rapida definizione dei procedimenti in materia di truffe a mezzo internet, la polizia giudiziaria dovrà trasmettere **un'unica C.N.R. che sia già comprensiva dei seguenti atti, documenti e accertamenti:**

- a) verbale di presentazione della querela con allegati e, ove sopravvenuta, di eventuale remissione della stessa (con relativa accettazione);
- b) completi accertamenti sugli intestatari delle utenze telefoniche eventualmente fornite nel corso delle trattative negoziali o nell'annuncio pubblicato sul sito internet;

- c) copia dei documenti presentati al momento dell'attivazione delle utenze telefoniche intestate *sub b*);
- d) accertamenti sull'esistenza di eventuali denunce per sostituzione di persona e/o per smarrimento dei documenti, presentate dall'intestatario delle utenze innanzi indicate (trasmettendone relativa copia);
- e) ove gli intestatari delle utenze risultino diversi dai beneficiari dei pagamenti, escussione a s.i.t. degli stessi, al fine di verificare se siano gli effettivi utilizzatori delle medesime utenze e di accertare che rapporti intercorrano tra questi ultimi ed il beneficiario del pagamento, avendo cura di interrompere il verbale *ex art.* 63 c.p.p. e di procedere ai sensi dell'art. 161 c.p.p. ove emergano elementi di reità;
- f) verbale di identificazione e contestuale elezione di domicilio (secondo il modello già fornito da questo Ufficio) nei confronti del soggetto che risulti aver conseguito il profitto del reato;
- g) l'espressa indicazione di precedenti penali o giudiziari o il coinvolgimento in analoghe indagini della persona denunciata;**
- h) specifiche indagini con riferimento alla modalità di pagamento:**
 - 1) in caso di pagamenti effettuati in favore di **carte postepay (o similari)**, accertamenti:
 - 1.1.sull'ufficio postale (o sulla filiale della banca) presso cui la carta risulta attivata;
 - 1.2.sul luogo in cui si trova il detto ufficio;
 - 1.3.sull'intestatario della carta (avendo cura di acquisire copia dei documenti depositati dallo stesso al momento dell'attivazione della carta);
 - 1.4.sull'esistenza di eventuali denunce per sostituzione di persona e/o per smarrimento dei documenti, presentate dall'intestatario della carta (trasmettendone relativa copia);
 - 1.5.sul luogo in cui la persona offesa ha provveduto all'accredito, mediante ricarica, della carta prepagata, al fine di consentire a questo Ufficio le determinazioni in ordine alla competenza territoriale (cfr. Cass., sez. II, sent. n. 14730 del 10.01.2017, Rv. 269429 e orientamento della Procura Generale presso la Corte di Cassazione compendiato nella nota del 4 dicembre 2017);
 - 2) in caso di pagamenti effettuati in favore di **conti correnti bancari**, accertamenti:
 - 1.1 sulla filiale della banca presso cui si trovava il conto corrente beneficiario del pagamento al momento in cui lo stesso è stato accreditato;
 - 1.2 sul luogo in cui si trovava il detto ufficio, al fine di consentire a questo Ufficio di determinare la relativa competenza territoriale (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 48027 del 20/10/2016, Rv. 268369);
 - 1.3 sull'intestatario del conto corrente (avendo cura di acquisire copia dei documenti depositati dallo stesso al momento dell'attivazione presso la filiale innanzi indicata);
 - 1.4 sull'esistenza di eventuali denunce per sostituzione di persona e/o per smarrimento dei documenti presentati dall'intestatario del conto, trasmettendone relativa copia;
 - 3) in caso di pagamenti effettuati **a mezzo vaglia postale**:
 - 1.1 accertamenti sulla data, sul luogo e sull'ufficio postale presso il quale è avvenuta la riscossione;
 - 1.2 accertamenti sui documenti presentati dal beneficiario al momento della riscossione (avendo cura di acquisirne copia);
 - 1.3 accertamenti sull'esistenza di eventuali denunce per sostituzione di persona e/o per smarrimento dei documenti presentati dall'intestatario del conto, trasmettendone relativa copia;
 - 1.4 escussione a s.i.t. dei dipendenti dell'ufficio postale che abbiano curato materialmente la riscossione del vaglia, al fine di ottenere informazioni circa la reale identità del soggetto che abbia conseguito il profitto del reato, procedendo, ove necessario, ai relativi verbali di individuazione fotografica;
 - 4) in caso di **pagamenti effettuati in contanti**:

- 1.1 specificare il luogo di consegna delle somme di denaro, al fine di consentire a questo Ufficio di determinare la relativa competenza territoriale (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 3869 del 30/05/1997, Rv. 207988);
 - 1.2 qualora la querela non fornisca precise indicazioni, escutere a s.i.t. la P.O. e/o (ove diverso) il soggetto che materialmente abbia consegnato la somma di denaro in pagamento, al fine di ottenere informazioni circa la reale identità del soggetto che abbia conseguito il profitto del reato, procedendo, ove necessario, ai relativi verbali di individuazione fotografica;
- 5) in caso di pagamenti effettuati tramite la **consegna di assegni bancari o circolari**:
- 1.1 accertamenti sulla data, sul luogo e sulla filiale della banca presso la quale è avvenuta la riscossione del titolo, essendo invece irrilevante, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di materiale consegna del titolo (cfr., ad es., Cass., Sez. 2, sent. n. 3221 del 07/01/2014, Rv. 258818);
 - 1.2 specificare se il titolo sia stato riscosso in contanti o sia stato versato su altro conto corrente, procedendo, a seconda dei casi, conformemente a quanto disposto *sub* 2) o *sub* 4);
 - 1.3 escussione a s.i.t. dei dipendenti della banca che abbiano curato materialmente la riscossione del titolo, al fine di ottenere informazioni circa la reale identità del soggetto che abbia conseguito il profitto del reato, procedendo, ove necessario, ai relativi verbali di individuazione fotografica.

4.2. La necessità di un'unica C.N.R.

Nella direttiva n. 1/2016 era stata sottolineata la necessità di utilizzare la modulistica predisposta dalla Procura e di evitare l'inoltro di CNR prive di quanto necessario per una valutazione del pubblico ministero.

Si ribadisce che non devono essere trasmesse notizie di reato per le quali possa pervenire un seguito (ad esempio, perché sono stati richiesti adempimenti o informazioni ad altro comando di PG), **dovento attendersi il completamento dell'attività su indicata. Pertanto:**

- il comando che ha ricevuto la notizia di reato, nel caso di eventuali richieste di informazioni o attività delegate ad altri comandi, specificherà a quest'ultimo che l'esito va trasmesso esclusivamente al Comando richiedente (e non alla Procura);
- qualora la CNR trasmessa completa in ogni parte alla Procura debba essere, comunque, inviata per incombenze amministrative ad altri comandi, sarà precisato che tale comando non dovrà trasmettere alcun seguito a questa Procura.

Va utilizzato esclusivamente il modulo predisposto su apposito *file word* già allegato alla direttiva n. 1/2016 (reperibile sul sito della Procura della Repubblica aggiornato alla data odierna) e, per mera comodità, anche alla presente direttiva.

4.3. Le specificazioni necessarie nella C.N.R.

Per ragioni di ordine pratico nel modulo di comunicazione della CNR saranno indicati nella Sezione E "Descrizione del fatto/note/precedenti":

- nella parte "descrizione del fatto" i seguenti elementi: **"Truffa internet" con l'importo truffato;**
- nella parte "c'è precedente", non solo se risultano precedenti presso la Procura di Tivoli ("n. proc. PM..." ovvero "n. prot. CNR"), ma anche **se la persona denunciata ha precedenti per fatti analoghi (truffa internet) comunque risultanti al Comando.**

A titolo esemplificativo:

▪ SEZ. E: DESCRIZIONE DEL FATTO/ NOTE//PRECEDENTI
--

Se ANONIMO O FNCR: OGGETTO

Descrizione del fatto: **TRUFFA INTERNET per € XXX,**

Manca condizione di procedibilità (es. querela) Reato estinto per

Definizione amministrativa in corso

C'è precedente: n. proc. PM ovvero n. prot. CNR OVVERO COME INDICATO OLTRE
 Proposte di indagini, altro

4.3. L'avviso alla persona offesa

E' noto che questa Procura ha predisposto un avviso alla persona offesa allegato alla direttiva n. 1/2017 da utilizzare specificamente per le **vittime di violenza e di atti persecutori o *stalking*, anche in ambito familiare, e le vittime definite "vulnerabili"**. Il modulo è reperibile nella versione aggiornata al 6 novembre 2017 alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411.

Si precisa, al fine di evitare inutili adempimenti, che l'avviso suindicato non deve essere necessariamente utilizzato in casi diversi, in particolare in quelli regolati dalla presente direttiva e per le denunce nei confronti di ignoti. In tali casi può essere utilizzata la modulistica già in possesso dei Comandi in indirizzo.

5. Attuazione della presente direttiva

Si prega di dare puntuale applicazione alla presente direttiva non oltre l'1 gennaio 2018.

Sarà cura del Cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti segnalare ai Comandi, all'atto della ricezione della C.N.R., eventuali incoerenze di ordine formale.

6. Comunicazioni e destinatari

La presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Questore di Roma, per opportuna conoscenza;
- b) ai Sig.ri Comandanti Provinciali e dei Gruppi dei Carabinieri, e della Guardia di Finanza, per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- c) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- d) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
 - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
 - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- e) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per diretta evasione con riferimento alle denunce e querele presentate presso la procura della repubblica di Tivoli;
- f) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Comandi di polizia giudiziaria;
- g) Ai Responsabili dell'Ufficio Primi Atti, della Sezioni D.A.S. e delle Segreterie dei Magistrati.

Il provvedimento sarà trasmesso al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma per dovere d'ufficio e opportuna conoscenza.

Ringrazio per la collaborazione.

All. Modulo standard trasmissione C.N.R. Anonimi FNCR, aggiornato 11 dicembre 2017

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Menditto